NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ALLEGATO C)

(C.C. e l.n. 6/2004)

- **art. 404 – Amministrazione di sostegno** – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (AdS), nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
- **art. 405 – Decreto di nomina dell'AdS** – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'AdS con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
- **art. 406 – Soggetti** – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
- **art. 407 – Procedimento** – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'AdS, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'AdS. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'AdS interviene il pubblico ministero.
- **art. 408 – Scelta dell'AdS**– La scelta dell'AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'AdS può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un AdS diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di AdS anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
- **art. 409 – Effetti dell'amministrazione di sostegno** – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria

dell'AdS. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

- **art. 410 – Doveri dell'AdS** – Nello svolgimento dei suoi compiti l'AdS deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'AdS deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'AdS non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
- **art. 413 – Revoca dell'amministrazione di sostegno** – Quando il beneficiario, l'AdS, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

CON LA PRESENTE, IO SOTTOSCRITTO/A IN QUALITÀ DI

- ☐ DIRETTO/A INTERESSATO/A
- ☐ CONIUGE/CONVIVENTE STABILE E ABITUALE
- ☐ AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO
- ☐ PARENTE ENTRO IL QUARTO GRADO
- ☐ ALTRO _____

DICHIARO DI ESSERE STATO/A INFORMATO/A SULLA POSSIBILITÀ DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E

- ☐ **INTENDO** ATTIVARE LE PROCEDURE PRESSO LE SEDI COMPETENTI.
- ☐ **NON INTENDO** ATTIVARE LE PROCEDURE PRESSO LE SEDI COMPETENTI.

IN CASO DI RIFIUTO, ASSUMO OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA TALE DECISIONE.

LUOGO E DATA

FIRMA OSPITE O CHI PER ESSO/A
